



COMUNE DI SALE MARASINO
(Provincia di Brescia)

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2019 E 2020.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'oggetto del contratto è il servizio mensa dipendenti comunali per gli anni 2019 e 2020 riservato ai dipendenti del Comune di Sale Marasino autorizzati ad usufruirne.

Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni lavorativi con esclusione del giorno di chiusura infrasettimanale del ristorante.

La Ditta appaltatrice dovrà avere una sede di somministrazione del servizio situata entro un raggio di 7 Km. dal territorio comunale di Sale Marasino.

Il dipendente avrà diritto a consumare il pasto come da offerta presentata dalla Ditta che risulterà aggiudicataria della gara.

Il prezzo del pasto effettivamente consumato sarà pagato per 2/3 dal Comune, previa presentazione da parte del ristorante di regolare fattura, e per 1/3 dal dipendente. La quota a carico del dipendente dovrà essere versata dallo stesso direttamente al ristorante.

Il pasto dovrà essere comprensivo di:

- n. 1 primo piatto
- n. 1 secondo piatto
- n. 1 contorno
- 1/2 litro di acqua e 1/4 di vino oppure bibita in lattina
- caffè.

I dipendenti fruitori del servizio mensa dovranno sottoscrivere, ogni volta che usufruiranno di tale servizio, dei prospetti riportanti i pasti consumati, che saranno poi rimessi mensilmente dal titolare del ristorante insieme alla fattura.

L' esercente non potrà variare, nel corso dell'appalto, i prezzi indicati nell'offerta. Gli stessi resteranno fissi ed invariati indipendentemente dal menu' del giorno proposto.

In caso di parità di offerte, si effettuerà il sorteggio della Ditta a cui verrà affidato il servizio.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e per gli utenti del servizio.

ART. 2 - IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del prezzo più basso espresso con riferimento al costo per ogni singolo pasto a base di gara di € 9,15 + I.V.A. ai sensi di legge, per un importo complessivo presunto, riferito all'intero appalto, di € 5.124,00 + I.V.A. ai sensi di legge, calcolato su n. 560 pasti presunti, di cui:

- € 2.562,00 + I.V.A. ai sensi di legge, per l'anno 2019, calcolato su n. 280 pasti annui presunti;
- € 2.562,00 + I.V.A. ai sensi di legge, per l'anno 2020, calcolato su n. 280 pasti annui presunti;

Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo a pasto offerto e pattuito per il numero dei pasti consumati.

Tale prezzo si intende formato dall'offerente in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'offerta da parte della Ditta è irrevocabile, dovrà avere validità di 60 (sessanta) giorni dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art.1329 del codice civile, e diverrà definitiva da parte del Comune dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune, ai sensi degli articoli sotto indicati, si riserva, in caso di necessità e secondo opportuni accordi, di modificare, aumentare o ridurre il monte ore, alle stesse condizioni applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione (in aumento o in diminuzione) del 20%:

- art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 del R.D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;
- art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il costo indicato in offerta dovrà ricomprendere qualunque spesa, onere, tassa, e costo gravante sul servizio.

Tutte le spese relative al servizio sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del servizio, si intenderà a totale carico dell'aggiudicatario, che terrà inoltre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto.

ART. 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Le fatture elettroniche, intestate al "Comune di Sale Marasino – via Mazzini n. 75 – 25057 SALE MARASINO (BS) Partita I.V.A. 00830790176 - Codice Ufficio I.P.A. UF9GF6 - dovranno essere emesse mensilmente e successivamente all'effettuazione del servizio e dovranno riportare l'indicazione dettagliata del servizio eseguito e del corrispettivo pattuito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:

- Data e numero della determinazione di aggiudicazione del servizio;
- Codice CIG;
- Codice IBAN;
- Aliquota I.V.A. di legge.
- Ogni altra indicazione utile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle medesime al protocollo del Comune, previa verifica della correttezza della prestazione effettuata dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO

L'Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune di Sale Marasino.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

L'Impresa deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine il Comune di Sale Marasino si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di idonea documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 8 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

ART. 9 - PENALITA'

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio in parola, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione applicherà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, una penale variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, a seconda della gravità e dei disservizi recati.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 4 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Le penalità saranno imputate, mediante nota di addebito, sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 10 - ESERCIZIO DI CONTROLLO

In qualsiasi momento il committente avrà diritto di esercitare il controllo sull'espletamento del servizio svolto dall'aggiudicatario. L'appaltatore non potrà impedirlo.

ART. 11 - RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune si riserva:

- a) di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, a tutto danno e rischio della Ditta contraente, qualora il servizio venga effettuato in maniera difforme a quanto pattuito. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguiti;
- b) la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo il Comune che si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione o di aggiudicare parzialmente la trattativa qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le offerte presentate non siano in grado di soddisfare le proprie richieste;
- c) di non aggiudicare la selezione per sopravvenuti motivi di ordine finanziario che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non opportuna l'aggiudicazione;
- d) di sospendere il presente procedimento e di aggiornarlo al giorno e all'ora che ritenga più opportuno, dandone comunicazione ai soggetti invitati a presentare l'offerta.

ART 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- gravissima o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente contratto non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione od abbandono, salvo i casi di forza maggiore, del servizio;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ulteriore inadempienza dell'appaltatore dopo la irrogazione di 6 penalità complessive.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà:

- provvedere direttamente alla gestione;
- affidare il servizio a terzi di propria scelta;
- far proseguire il servizio all'Appaltatore per un periodo di tre mesi dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

ART. 13 - COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato speciale d'appalto, sarà sottoposta alla sola decisione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii:

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse al servizio di che trattasi e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso;
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate;
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Fernando Fauci, Responsabile dell'Area Amministrativa Generale.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della L. 241/90 e s.m.i.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite su un conto corrente non dedicato ovvero senza l'impiego del bonifico bancario o postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 - INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 19 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto

compatibili.

ART. 20 – CLAUSULA CONSIP

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del Capo II della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è individuato nella persona del dott. Fernando Fauci - Responsabile dell'Area Amministrativa Generale.